

di legge sull'amministrazione e la contabilità generale dello Stato del 17 febbraio 1884, n. 2016 è sostituito l'articolo seguente:

“ Si possono stipulare contratti a partiti privati senza la forma di incanti:

“ 1° per l'acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

“ 2° per le forniture d'ogni genere, per i trasporti e pei lavori, quando una evidente urgenza prodotta da circostanze imprevedute non permetta l'indugio degli incanti e per le provviste delle fortezze e delle regie navi, quando sieno urgentemente richieste dalle esigenze dello Stato.

“ 3° per la provvista dei grani destinati alle sussistenze militari, quando il Ministero giudichi che tali provviste non riuscirebbero convenienti per mezzo di pubblico incanto, o non venga farle ad economia nel modo stabilito dall'articolo 16.

“ 4° per le provviste di materie e derrate che per la natura loro e per l'uso speciale a cui sono destinate, debbono essere acquistate nel luogo della produzione o fornite direttamente dai produttori;

“ 5° pei prodotti d'arte, macchine, strumenti e lavori di precisione, l'esecuzione dei quali deve commettersi ad artisti speciali;

“ 6° per l'affitto di locali ad uso di abitazione e loro dipendenze, quando per ragioni speciali non sia conveniente sperimentare l'incanto;

“ 7° quando l'asta sia andata deserta, o non siansi raggiunte offerte al limite fissato dal Governo; nel qual caso però, nel contratto a trattativa privata, non si potranno variare, se non a tutto vantaggio dello Stato, le condizioni ed il limite di prezzo che erano stabiliti nello incanto.

“ L'acquisto dei tabacchi esteri potrà essere fatto dall'amministrazione direttamente nei luoghi di produzione e nei principali mercati stranieri col mezzo di funzionarii a ciò delegati dal ministro di finanza, volta per volta che occorra procedere agli acquisti, intendendosi non applicabile a questi speciali acquisti il disposto degli articoli 9 e 12.

“ Al conto consuntivo d'ogni anno saranno allegati: il decreto di nomina dei delegati, i contratti stipulati colla indicazione delle quantità di tabacchi acquistate e dei prezzi fatti. ”

Pongo a partito questo articolo unico.

(È approvato).

Si procederà poi alla votazione segreta anche di questo disegno di legge.

### Discussione del disegno di legge per autorizzazione di mutui ai comuni di Palermo e di Pisa.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge per autorizzazione di mutui dalla Cassa dei depositi e prestiti ai comuni di Palermo e di Pisa.

Si dia lettura del disegno di legge.

**Zucconi, segretario, legge.** (Vedi Stampato numero 191-A).

**Presidente.** La discussione generale è aperta. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Cuccia, relatore.** Ho il dovere di dichiarare alla Camera che alla Commissione fu mandato dalla Presidenza una petizione sottoscritta da alcuni cittadini non nativi del capoluogo della provincia di Pisa, con la quale si esprime il dubbio che la provincia possa assumere la garanzia per i mutui da contrarsi, da qualche comune.

Questo dubbio, a giudizio della Commissione, avrebbe potuto formare oggetto di un reclamo alla competente autorità contro la deliberazione del Consiglio provinciale di Pisa. Ma in presenza di quella deliberazione, presa ad unanimità, con la quale il Consiglio provinciale ha assunto la garanzia, la Commissione ha ad unanimità deliberato di proporre per questa petizione l'ordine del giorno puro e semplice.

**Presidente.** Pongo a partito la proposta della Commissione per l'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione n. 4009.

(È approvato).

Se niuno domanda di parlare sulla discussione generale si passa alla discussione degli articoli.

(Sono approvati senza discussione gli articoli che seguono):

“ Art. 1. È autorizzata la Cassa depositi e prestiti ad accordare, colle norme stabilite dalle leggi 17 maggio 1863, n. 1270, e 27 maggio 1875, n. 2779, prestiti all'interesse del 3 e mezzo per cento all'anno ammortizzabili in 35 anni;

per la somma di trenta milioni al comune di Palermo in corrispondenza ad opere già fatte e da farsi pel risanamento della città;

e per la somma fino alla concorrenza di venti milioni al comune di Pisa in corrispondenza alle opere di risanamento della città e difesa dell'Arno, nonchè per la sistemazione delle finanze comunali mediante la conversione dei debiti.